

Provvedimento 7 dicembre 2023 Regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico, ai sensi dell'articolo 473 bis.5, quinto comma, del codice di procedura civile, nonché individuazione delle modalità del collegamento audiovisivo a distanza per l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando, che sia impossibilitato a comparire, ai sensi dell'articolo 473 bis.54 del codice di procedura civile.



Ministero della Giustizia

**Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,
l'analisi statistica e le politiche di coesione**

Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
visto il decreto del Ministro della giustizia 27 aprile 2009, recante Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia;
visto il decreto del Ministro della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, recante Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24, come modificato dal decreto ministeriale 15 ottobre 2012, n. 209, e dal decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 48;
visto il decreto legislativo visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di

razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata;

visto l'articolo 473 bis.5, quinto comma, del codice di procedura civile, che impone di effettuare la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore;

visto l'articolo 152-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che prevede che con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, sono stabilite le regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la sua conservazione e il suo inserimento nel fascicolo informatico;

visto l'articolo 473 bis.54 del codice di procedura civile, secondo cui il giudice può disporre che l'ascolto dell'interdicendo o dell'inabilitando, che sia impossibilitato a comparire, sia effettuato da remoto, con sistemi audiovisivi a distanza;

visto l'articolo 152-octies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, che prevede che con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati sono stabilite le modalità del collegamento da remoto previsto dall'articolo 473-bis.54, terzo comma, codice di procedura civile.

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore, la conservazione ed inserimento nel fascicolo telematico.
2. Il provvedimento individua, altresì, le modalità di collegamento per l'esame da remoto, con sistemi audiovisivi a distanza, dell'interdicendo o dell'inabilitando.

Articolo 2

(Regole tecniche per la registrazione audiovisiva dell'ascolto del minore)

1. Quando l'ascolto del minore è disposto in un luogo situato all'interno dell'ufficio giudiziario, si ricorre ad apposite aule o stanze di ascolto attrezzate.

2. La registrazione dell'ascolto è effettuata tramite l'applicativo Microsoft Teams (TEAMS).
3. Quando l'ascolto del minore è disposto in un luogo situato all'esterno dell'ufficio giudiziario, si utilizzano due computer dotati di sistemi audio e video e dell'applicativo TEAMS.
4. I computer sono utilizzati nell'ambito dell'ascolto del minore, uno per la videoregistrazione della persona del minore e l'altro per la videoregistrazione delle persone del magistrato e del cancelliere. La videoregistrazione sarà comunque unica ed avrà ad oggetto la videochiamata effettuata a mezzo dei due computer.
5. Deve essere disponibile una connessione dati su entrambi i computer.
6. Le modalità operative della videoregistrazione in entrambi i casi saranno le seguenti:
 - il cancelliere fissa la riunione sull'applicativo TEAMS per il giorno e per l'ora fissati dal giudice per l'ascolto del minore;
 - nel giorno fissato il cancelliere avvia la riunione sull'applicativo TEAMS, insieme alla relativa registrazione, che avviene nei luoghi scelti per l'incombente;
 - completata la sessione di ascolto del minore, il cancelliere scarica il file di videoregistrazione, in formato mp4, prodotto dall'applicativo TEAMS.
 - Il cancelliere accede quindi ai registri del sistema civile e, tramite evento dedicato, inserisce il file nel relativo fascicolo informatico, per la sua conservazione e consultazione.

Articolo 3
(Modalità di collegamento per l'esame da remoto
dell'interdicendo o dell'inabilitando)

1. Per l'esame da remoto dell'interdicendo o dell'inabilitando è utilizzato un collegamento audiovisivo a distanza, tra l'aula dell'ufficio giudiziario e la dimora dell'interdicendo o dell'inabilitando.
2. Nei locali situati all'interno dell'ufficio giudiziario si utilizzano aule attrezzate con un computer dotato di sistemi audio e video e dell'applicativo TEAMS.

3. Nella dimora dell'interdicendo o dell'inabilitando possono essere presenti il suo difensore o il consulente tecnico d'ufficio o il tutore provvisorio o il curatore provvisorio, muniti di un computer portatile dotato di sistemi audio e video e dell'applicativo TEAMS.
4. Deve essere disponibile una connessione dati in modo da poter stabilire il collegamento con l'aula dell'ufficio giudiziario.
5. Le modalità operative in entrambi i casi saranno quelle previste dall'articolo 2.
6. Il computer dotato di sistemi audio e video e dell'applicativo TEAMS collocato presso la dimora dell'interdicendo o dell'inabilitando è messo a disposizione dal suo difensore o dal consulente tecnico d'ufficio o dal tutore provvisorio o dal curatore provvisorio.

Articolo 4

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

1. I sistemi di cui all'articolo 2 utilizzano un canale criptato, i cui algoritmi di cifratura asimmetrica e chiavi di sessione sono conformi a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, delle specifiche tecniche di cui al decreto del Ministro della giustizia del 21 febbraio 2011.
2. Sono conservati i seguenti dati tecnici: orario di inizio e fine sessione, identificativo utente, durata, sistema operativo del dispositivo utilizzato, indirizzo IP, nome dispositivo e CPU.

Articolo 5

(Efficacia)

1. Il presente provvedimento acquista efficacia dalla data della pubblicazione sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della giustizia.

Il Direttore Generale
Vincenzo De Lisi